



COMUNE DI RIO MARINA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 28 settembre 2002

Art. 1
OBIETTIVO GENERALE

Scopo del Servizio di Assistenza Domiciliare in attuazione del Progetto - Obiettivo "Tutela della salute degli Anziani" nasce dall'esigenza di dover intervenire sui problemi che nascono dal progressivo e costante invecchiamento della popolazione, dalla emarginazione degli anziani dalla vita sociale e dall'aumento delle domande finalizzate all'istituzionalizzazione dell'anziano non autosufficiente.

Art. 2
OBIETTIVI SPECIFICI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si propone come obiettivi specifici:

- a) di rivolgersi prevalentemente agli anziani in condizione di isolamento, non autosufficienti o al limite dell'autosufficienza ed in stato di bisogno;
- b) di limitare il ricovero sia sociale che sanitario;
- c) di mantenere l'anziano nel proprio ambiente, salvaguardando i rapporti familiari e le più ampie relazioni sociali, intervenendo sulle situazioni di povertà, di abbandono, di solitudine e di problematiche legate a difficoltà gestionali per perdita di autonomia personale, domestica e soci a le;
- d) di salvaguardare l'anziano da processi invalidanti fisici e psicologici, privilegiando l'intervento preventivo e riabilitativo;
- e) di favorire lo sviluppo di prestazioni sia sul versante sociale che su quello sanitario, promuovendo il recupero ed il mantenimento dell'autonomia personale dell'anziano.

Art. 3
LINEE ORGANIZZATIVE

L'assistenza domiciliare di tipo sociale comprende l'attività di sostegno e di collaborazione a singoli ed a famiglie in difficoltà per far fronte ai compiti nella vita quotidiana a seguito di perdita dell'autonomia dell'anziano o del carente sostegno da parte dei familiari, ove vi siano.

E' attività da svolgere in forma integrata con il Servizio Infermieristico, con il Servizio Psichiatrico, con il Servizio Sociale e con la U.O. "Attività Sanitarie di Comunità" nel Distretto Socio - Sanitario della A.S.L.

E' svolto da figure professionali appartenenti al ruolo degli Enti Locali (operatori addetti alla assistenza) e/o operatori convenzionati, diretti, relativamente all'organizzazione del Servizio, da parte dei funzionari.

Art. 4 **TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI**

L'assistenza domiciliare, come collaborazione domestica, è diretta a singoli individui e/o a nuclei familiari in difficoltà e comprende attività di sostegno e di collaborazione per fronteggiare ai compiti della vita quotidiana resi difficoltosi dalle limitazioni, anche a carattere transitorio, di autonomia e di carente sostegno da parte di familiari.

Le attività quindi possono comprendere:

- a) Aiuto domestico per aiutare l'anziano nella gestione dell'attività quotidiana relativa al governo della casa (compreso il disbrigo di incarico extradomestico, quali il pagamento di utenze, fare la spesa ecc);
- b) Aiuto alla persona come soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona (igiene personale, sostegno psicologico, accesso ai servizi presenti sul territorio, passeggiate finalizzate ad attività di socializzazione ed al mantenimento dell'autonomia personale attraverso il movimento).

Art. 5 **DURATA DELLE PRESTAZIONI**

Gli interventi di assistenza domiciliare- nella forma di assistenza diretta saranno disposti in funzione delle esigenze individuali degli utenti.

Gli orari, l'entità e la tipologia degli interventi devono essere comunque adeguati alle esigenze degli utenti.

Di norma avranno una durata compresa tra i 60 ed i 120 minuti giornalieri (effettivo, salvo esigenze aventi caratteristiche tali da consentire interventi più ridotti.

Art. 6 **CRITERI PER L'ACCESSO**

Sono ammessi a fruire delle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare di tipo sociale, inteso come prestazioni di aiuto domestico ed aiuto alla persona gli anziani residenti nel Comune di Rio Marina che abbiano superato il 65° anno di età.

Potranno essere accolte domande di cittadini di età inferiore ai 65 anni solo nel caso in cui la accertata la reale esigenza da parte dei servizi sociali della A.S.L. e vi sia ulteriore capacità di intervento da parte del Comune.

Per gli anziani da assistere deve essere definita, mediante valutazione effettuata dall'equipe interdisciplinare della A.S.L., la condizione di non autosufficienza, secondo la procedura disciplinare del C.R.T. con atto n° 214/1991.

Fino alla data del 28.02.2003 l'accesso al servizio potrà avvenire indipendentemente dalla situazione reddituale del richiedente.

Dovrà essere comunque certificata da parte dei familiari prossimi l'indisponibilità a provvedere alla assistenza del richiedente.

La veridicità di tutto quanto dichiarato verrà in ogni caso accertata d'ufficio tramite controlli effettuati presso le sedi competenti

Art. 7
ELEMENTI DI PRIORITA'

Trattandosi di un servizio marcatamente sociale, nella valutazione dei casi si dovranno privilegiare, in base agli obiettivi prefissati, i seguenti fattori :

1. Anziani in condizione di isolamento, preferendo coloro nei confronti dei quali non vi siano persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti, così come previsto dall'art. 433 del Codice Civile;
2. Anziani in condizioni di isolamento, anagraficamente soli, oppure inseriti in nuclei familiari, con assistenza di persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti ma in difficoltà ad effettuare adeguate prestazioni di assistenza continuativa;
3. Anziani in condizioni socio - economiche di bisogno, intendendo per tali:
 - a) con priorità coloro che si trovano in totale assenza di reddito e/o unicamente titolari di pensione e/o di assegni pensionistici non superiori al trattamento minimo erogato dall'I.N.P.S.;
 - b) Coloro che si trovano in una situazione abitativa non idonea (barriere architettoniche, altro degrado dell'ambiente).

Art. 8 MODALITA'
DI ACCESSO

L'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare avrà luogo sulla base di domande presentate da parte degli interessati, singoli o famiglie, o per diretta segnalazione medica dei sanitari afferenti ai presidi Zonali e Distrettuali della A.S.L., nonché dei medici di base e/o per l'inserimento dei casi conosciuti e in carico al Servizio di Assistenza Sociale, necessitanti di specifiche azioni di tutela.

L'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare verrà autorizzato da parte del Comune di Rio Marina, preso atto delle disponibilità economiche e di personale, a seguito della valutazione effettuata da parte dell'equipe interdisciplinare della A.S.L. che verificherà lo stato di non autosufficienza (psico-fisica e sociale) dell'interessato in merito alla procedura disciplinata con la deliberazione C.R.T. n° 214/1991.

Tali interventi di assistenza possono essere previsti, in via eccezionale, sulla base di valutazioni tecnico - professionali dell'equipe in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune, anche per i cittadini adulti disabili, posto che le risorse economico - finanziarie dell'Ente erogante lo possano prevedere.

Art. 9
UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Concorrono alla realizzazione degli obiettivi definiti dal presente Regolamento le risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione dalla Regione Toscana e dal Comune di Rio Marina.

Le risorse finanziarie assegnate annualmente per avvio o prosecuzione di "Attività a Programma di Assistenza Domiciliare" come realizzazione di specifici "Progetti Obiettivo in funzione della tutela degli Anziani" rappresentano un vincolo inderogabile per l'effettuazione del Servizio di Assistenza Domiciliare.